



# SERVIZIO POLIZIA LOCALE

COMUNE DI MARSICOVETERE  
UFFICIO NOTIFICHE  
Provincia di Potenza



NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO DELLA COPIA NELLA CASA COMUNALE  
(Art. 143 c.p.c)

L'anno 2024 il giorno 01 del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 in Marsicovetere io sottoscritto messo notificatore del Comune di Marsicovetere, ho notificato i presenti atti: *AVVISO DI ACCERTAMENTO NR. T3N012N01237/2024* per conto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - al Sig. HUANG ZHIRUO, di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, così come risulta da ricerche, anche anagrafiche, eseguite mediante deposito dell'atto stesso nella Casa Comunale di Marsicovetere, dove il destinatario, ebbe l'ultima residenza/luogo di nascita del destinatario, essendo ignoto il Comune di sua ultima residenza.


Inviata raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 01/12/2024

ALBO NR. \_\_\_\_\_ dal 01/12/2024 AL \_\_\_\_\_

Villa D'Agri li 01/12/2024

L' Agente di Polizia Locale  
Giuseppe GAMBOLI





**DIREZIONE PROVINCIALE PERUGIA**

ELENCO DESCRITTIVO DEGLI ATTI CHE SI TRASMETTONO

<b>N.</b>	<b>Contribuente</b>	<b>Id. Atto</b>	<b>Cronologico Ufficio</b>
1	HUANG ZHIRUO	T3N012N01237/2024	D3020

DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il signor HUANG ZHIRUO  
nato in REPUBBLICA POPOLARE CINESE (EE) il 07/06/1984  
codice fiscale HNGZHR84H07Z210L  
con domicilio fiscale in VIA ~~A. VECCHI 34, 06123 PERUGIA (PG)~~

PROVINCIALE S INT.2, 85050 MARSICOVETERE (PZ)

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2021.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali Addiz. regionale e comunale
- Contributi previdenziali

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 27/05/2025 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>  
Codice di verifica:5bb93a7627 - ID documento: 09004e2002452d97

DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z10L

\* \* \* MOTIVAZIONI \* \* \*

Dai dati desumibili dall'anagrafe tributaria il contribuente sopra indicato, per il periodo d'imposta 2021, risulta essere socio della società "Ristorante Valentina Snc" con una quota di partecipazione agli utili pari al 50,00%.

Tenuto conto che, quest'Ufficio ha determinato ai sensi dell'art. 41 bis del Dpr 600/73, sulla base di maggiori componenti positivi di reddito relativi all'annualità 2021, il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione, per detta annualità mediante il presente atto si propone di imputare per "trasparenza", ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/09/1986 n. 917, il reddito di partecipazione da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRPEF, dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale, imputabile al Sig. Huang Zhiruo.

Tenuto conto, altresì, che il reddito d'impresa della società partecipata è stato determinato in € 44.916,00 (cfr. Atto di Adesione a carico della società n. T3NA22N00440/2024) e che la sua quota di partecipazione agli utili è pari al 50,00%, il reddito di partecipazione imputabile, al contribuente in oggetto, risulta pari ad € **22.458,00** anziché € - 19.095,00.

Si fa presente che l'Ufficio ha notificato al contribuente in data 06/09/2024 sia lo "Schema d'Atto" della società Ristorante Valentina Snc n° T3NT210000229/2024 che lo "Schema d'Atto" del socio Huang Zhiruo n° T3NT210000244/2024. Inoltre, il Sig. Huang Zhiruo non si è presentato al procedimento di accertamento con adesione della società Ristorante Valentina Snc, di cui era socio nel 2021.

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

Relativamente al periodo di imposta 2021, la Direzione Provinciale di Perugia – Ufficio Controlli

**accerta**

\* ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, un reddito di partecipazione imputabile al Sig. Huang Zhiruo, in € **22.458,00** anziché € - 19.095,00.

Pertanto, a norma dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/73, la Direzione Provinciale di Perugia – Ufficio Controlli procede all'accertamento d'Ufficio per infedele presentazione della dichiarazione, accertando:

- ai fini IRPEF un reddito complessivo pari ad € **22.458,00**, anziché € 0,00;
  - ai fini dell'Addizionale Regionale IRPEF un reddito imponibile pari ad € **22.458,00**, anziché € 0,00, visto l'art. 50 del D.L. n. 446/1997 che ha istituito l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (in particolare il comma 6 del citato art. 50 prevede che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relative alla predetta addizionale si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- ai fini dell'Addizionale Comunale IRPEF un reddito imponibile pari ad € **22.458,00**, visto l'art. 1 del D.L. n. 360/1998 che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (in particolare il comma 8 del citato art. 1 prevede che, per quanto non disciplinato dallo stesso decreto legislativo n. 360/98, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Per la determinazione dell'ammontare delle singole imposte da versare si rimanda ai quadri contabili riportati nelle pagine seguenti del presente atto di Adesione.


Il reddito di partecipazione accertato rileva anche ai fini previdenziali, pertanto, questa Direzione Provinciale accerta ai fini contributivi INPS (art. 1 del D. Lgs. 462/1997) una base imponibile pari ad € **22.458,00**. Per la determinazione dei contributi dovuti si rimanda al quadro contabile riportato nelle pagine seguenti del

**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

presente avviso di accertamento. Inoltre, si terrà conto delle somme versate per i contributi previdenziali sul minimale, risultanti dalle banche dati INPS che ammonta a complessive € 3.850,00.

Si irrogano le sanzioni previste dai D. Lgs 471-472/1997, nella formulazione in vigore dal 01/01/2016 (modifica intervenuta con D. Lgs 158/2015 e L. 208/2015).



DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L

	DICHIARATO	ACCERTATO
IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Redditi da partecipazione	0	22.458
Totale redditi	0	22.458
Differenza	0	22.458
Reddito complessivo	0	22.458

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1	Reddito complessivo	0	22.458
	col.1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	0	22.458
RN3	Oneri deducibili	2.888	2.888
RN4	Reddito imponibile	0	19.570
RN5	Imposta lorda	0	4.684
RN7	col.4 Detraz. per redd. ass. e altri redditi	1.104	716
RN8	Totale detraz. per carichi di famiglia e lavoro	1.104	716
RN22	Totale detrazioni d'imposta	1.104	716
RN26	IMPOSTA NETTA	0	3.968
RN34	DIFFERENZA	0	3.968

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	23%	3.450,00
2) da 15.000,01 fino a 19.570,00	27%	1.233,90
<b>TOTALE IMPOSTA LORDA:</b>		<b>4.683,90</b>

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)	3.968,00
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)	3.968,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1	Reddito imponibile	0	19.570
-----	--------------------	---	--------

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2	col.2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Umbria	0	259
-----	---	---	-----

Tabella aliquote applicate per il calcolo dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	1,23%	184,50
2) da 15.000,01 fino a 19.570,00	1,63%	74,49
<b>TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA:</b>		<b>258,99</b>

MAGGIORE ADDIZIONALE REGIONALE ACCERTATA (in euro)	259,00
--	--------



DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZIONE II A - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		
RV9 col.2 Aliquota addizionale comunale	0,00%	0,80%
RV10 col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta	0	157
MAGGIORE ADDIZIONALE COMUNALE ACCERTATA (in euro)		157,00

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA COMMERCianti

Tipo di attività: Commerciante

Codice azienda INPS: 21167637RB

Iscrizione all'INPS successiva al 31/12/95: SI

Periodo di imposizione contributiva		Tipo di riduzione	Decorrenza riduzione	
dal	al		dal	al
01	12		00	00

Base imponibile	15.953	22.458
Contributo dovuto(*)	3.843	5.410
MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro)		1.567,00


(\*) Il contributo dovuto è calcolato applicando le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione:

- 24,09% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.953,00 ed euro 47.379,00;
- 25,09% sui redditi superiori ad euro 47.379,00 fino ad un massimale di euro 78.965,00 o fino ad un massimale di euro 103.055,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995

QUADRO RS - PERDITE NON COMPENSATE NELL'ANNO

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO

RS12 col.1 Perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata - di cui al presente periodo	19.095	0
col.2 Perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata	35.839	0



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

**PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADD. COMUNALE.  
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
<b>1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	3.571,20	7.142,40
<b>2 Add.Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	233,10	466,20
<b>3 Add.Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	141,30	282,60

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

**PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)**

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	3.571,20
2 Add. Regionale	233,10
3 Add. Comunale	141,30
<b>Cumulo materiale</b>	<b>3.945,60</b>

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef, con una sanzione applicabile di euro 3.571,20.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:


- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	3.571,20
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	714,24
- sanzione base	Euro	4.285,44
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.071,36
- Cumulo giuridico	Euro	5.356,80

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 5.356,80) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 3.945,60).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

**IRROGA**

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 3.945,60.



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

**AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE**

**1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, dPR n. 600/1973)**

Il contribuente ha la facolta' di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilita' delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

**2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni. La riduzione delle sanzioni a un terzo e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni, interessi e contributi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 27/01/2025 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

**TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento**

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	3.968,00
Interessi (fino al 27/01/2025)		358,42
<b>TOTALE</b>		<b>4.326,42</b>
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	259,00
Interessi (fino al 27/01/2025)		23,40



DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

TOTALE		282,40
Ulteriori interessi (*)		
-----		-----
Add. Comunale	9468	157,00
Interessi (fino al 27/01/2025)		14,18
TOTALE		171,18
Ulteriori interessi (*)		
-----		-----
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	1.315,20
-----		-----
Spese di notifica (#)	9400	8,75
-----		-----
-----		-----
Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
-----		-----
INPS	CPMF	1.567,00
-----		-----

(\*) Per ogni giorno successivo alla data del 27/01/2025, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T3N
- il Codice Atto : 18985195009


I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

**TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni**

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	1.315,20

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T3N
- il Codice Atto : 18985195009

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE	4.384,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 27/01/2025 *	452,58
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	4.845,33

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 27/01/2025 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

**4) Ricorso e riscossione a titolo provvisorio**  
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

**Quando e come presentare ricorso**

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

## DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 30 giorni.  
I termini suddetti sono sospesi per ulteriori 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di: PERUGIA, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA  
VIA LUIGI CANALI 12  
06124 PERUGIA (PG)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:  
dp.Perugia@pce.agenziaentrate.it

## DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente puo' stare in giudizio senza assistenza tecnica.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 27/01/2025 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 27/01/2025 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

**TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio**

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2021	1.322,67
Interessi fino al 27/01/2025(*)	9931		136,54
Addizionale Regionale (Codice regione 19)	9942	2021	86,33
Interessi fino al 27/01/2025(**)	9943		8,91
Addizionale Comunale (Codice ente locale G478)	9940	2021	52,33
Interessi fino al 27/01/2025(***)	9941		5,40
Spese di notifica (#)	9400	2021	8,75

(\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 0,14495 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(\*\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,00946 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(\*\*\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,00573 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso

**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T3N
- il Codice Atto : 18985195009

-----

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE		1.461,33	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 27/01/2025 *		150,85	
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)		8,75	
TOTALE		1.620,93	

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 27/01/2025 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

**5) Intimazione al pagamento**

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE		4.384,00	
SANZIONE PER INTERO		3.945,60	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 27/01/2025 *		452,58	
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)		8,75	
TOTALE		8.790,93	

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 27/01/2025 fino alla data di versamento inclusa.

**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

La riscossione dei maggiori contributi previdenziali accertati, i relativi interessi e le sanzioni e' effettuata dall'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 dl n. 78/2010).

**6) Sospensione dell'efficacia dell'atto**  
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.

Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 39 dPR n. 602/1973);
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**7) Accertamento con adesione**  
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente puo' presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia gia' avvalso di tale facolta' a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

**8) Riesame**  
(Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio in intestazione.

**9) Spese di notifica**

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

**10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione  
(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

**10-a) Presentazione del ricorso  
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	1.461,33
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 27/01/2025	150,85
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	1.620,93

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(\*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 27/01/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

**10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni  
 (Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)**

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	4.384,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 27/01/2025	452,58
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	4.845,33

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(\*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 27/01/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

**10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata  
 (Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)**


Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	4.384,00
SANZIONE PER INTERO	3.945,60
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 27/01/2025	452,58
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	8.790,93

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(\*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 27/01/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).



**DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T3N012N01237/2024 PER L'ANNO 2021 codice fiscale HNGZHR84H07Z210L**

- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

**11) Servizio di consegna documenti/istanze**

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarla.

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento:

PERUCCACCIA VALERIA

Via Canali 12 Citta' Perugia

stanza 313 , piano 3°, telefono 075 9110660, mail [valeria.peruccaccia@agenziaentrate.it](mailto:valeria.peruccaccia@agenziaentrate.it)

Funzionario a cui rivolgersi per informazioni riguardanti il presente atto:

STORACI LUCIANO

Via CANALI,12 - PERUGIA

Stanza 360, piano III, telefono 075 9110825 - [luciano.storaci@agenziaentrate.it](mailto:luciano.storaci@agenziaentrate.it)

Il presente atto si compone di 177 Pagine

e di n. 1 allegato composto da n. 2 pagine

**IL CAPO TEAM**  
**VALERIA PERUCCACCIA (\*)**  
***Firmato digitalmente***

**(\*) Firma su delega del**  
**Direttore Provinciale**  
**ADOLFO BRAY**



**MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97**

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. T3N012N01237/2024 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: T3N  
 Codice atto : 18985195009

Signor  
 HUANG ZHIRUO  
 Codice fiscale: HNGZHR84H07Z210L

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2021	3.968,00
Interessi (fino al 27/01/2025)			358,42
Totale da versare			4.326,42
Ulteriori interessi (*)			
Addizionale Regionale (Codice regione 19)	9453	2021	259,00
Interessi (fino al 27/01/2025)			23,40
Totale da versare			282,40
Ulteriori interessi (**)			
Addizionale Comunale (Codice ente locale G478)	9468	2021	157,00
Interessi (fino al 27/01/2025)			14,18
Totale da versare			171,18
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2021	1.315,20
Spese di notifica (#)	9400	2021	8,75

Descrizione	Causale contr.	Periodo di riferimento	Importo a debito da versare in euro
Contributo INPS	CPMF	01/2021 12/2021	1.567,00

- (\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 0,38049 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
- (\*\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,02484 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
- (\*\*\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,01505 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.



(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

**L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI**